

**Art. 50**  
**Assistenza sanitaria integrativa**

1. Fermo restando il rinvio alla disciplina in materia in essere nelle aziende<sup>39</sup> e derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale, le Parti, si attiveranno per individuare, entro il 31.12.2001, anche attraverso iniziative svolte nelle sedi più idonee, soluzioni in grado di assicurare, in materia di assistenza sanitaria integrativa, una copertura per tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine verranno considerate l'evoluzione del quadro legislativo di riferimento, le soluzioni aziendali già in atto e le compatibilità degli oneri di carattere economico e finanziario.

---

<sup>39</sup> Per la costituzione del FISDE vedi accordo Enel/OO.SS. 4.3.99. Per l'assistenza sanitaria integrativa nelle Aziende aderenti a Federelettrica, vedi allegato 50a.

**ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA nelle aziende aderenti a Federelettrica (allegato n° 24 al C.c.n.l. di Federelettrica 9.7.96)**

*In relazione alle opportunità previste dal D.L.vo n. 517/1993, le Parti concordano di attivare specifici interventi in materia di assistenza sanitaria integrativa.*

*A tal fine, verranno avviati, entro un mese dalla stipula del nuovo Contratto, degli approfondimenti necessari a definire le modalità e gli strumenti in cui dovranno concretizzarsi tali interventi, tenendo anche conto dei Provvedimenti che fossero emanati in attuazione del citato D.L.vo n. 517/93.*

*Nel frattempo, gli interventi per l'assistenza integrativa vengono affidati alla gestione dei CRAEM aziendali e si concretizzano attraverso l'erogazione di appositi sussidi o la stipula di Convenzioni con istituti di assicurazione o direttamente con strutture sanitarie che consentano l'utilizzazione di prestazioni integrative.*

*Per il relativo finanziamento, i CRAEM utilizzeranno una quota specifica delle risorse economiche stabilite dal CCNL per detti circoli nell'ambito delle disponibilità previste dai rinnovi contrattuali (v. specifico accordo riportato in appendice al Contratto) (vedi allegato 51c (F)).*

*Fino a concorrenza dell'importo previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa le Aziende, ove non siano stati costituiti i CRAEM, si impegnano al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa attraverso CRAEM di altre Aziende.*

*In sede di effettuazione degli approfondimenti di cui al precedente 2° comma, verrà esaminata la possibilità di un incremento di risorse economiche da destinare all'istituto in oggetto negli anni successivi alla vigenza economica del presente CCNL.*